

COMUNE DI RAGUSA

N. _____ di Repertorio interno

Oggetto: Convenzione per l'affidamento del servizio "Casa di riposo per anziani ed inabili" a _____ per anni 3 (tre) dal _____ al _____ (CUP _____).

L'anno duemila diciotto, il giorno _____ del mese di _____, presso il Settore VIII del Comune di Ragusa, via Mario Spadola, 56, sono presenti :

DA UNA PARTE

Il Dott. Francesco Lumiera, nato il _____ a _____ nella qualità di Dirigente del Settore VIII del Comune di Ragusa (CF 00180270886), domiciliato per le funzioni presso la residenza municipale

E DALL'ALTRA

Il/la _____, nato/a a _____ il _____ il/la quale interviene nella qualità di Legale rappresentante del _____, da qui in avanti denominato "Ente contraente", regolarmente iscritta all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della L. R. n. 22/86 per la sezione inerente all'attività di cui alla presente convenzione (Casa di riposo), per una capacità ricettiva di n. _____ unità, con sede in Ragusa Via _____, ove è domiciliato per la carica, Codice Fiscale _____, Partita IVA n. _____, indirizzo PEC: _____

premettendo che:

- i vari Piani di Zona del Distretto Socio sanitario n. 44, in ossequio a quanto previsto dalla legge 22/86, prevedono, relativamente all'area di intervento "Anziani", il servizio denominato "Servizi residenziali per anziani", avente l'obiettivo di assicurare alla persona anziana, in stato di ridotta o di non autosufficienza e/o con carente supporto familiare, dignitose condizioni di vita fornendo assistenza e cure adeguate;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 giugno 1988 al punto 13, al paragrafo denominato "utenti", statuisce che la Casa di riposo è "*prevalentemente destinata a persone anziane in età pensionabile autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che per loro scelta preferiscano condurre una vita comunitaria utilizzando servizi collettivi*", precisando anche che "*è opportuno prevedere l' assistenza ad anziani non autosufficienti nei limiti del 20% dei posti disponibili*";
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 giugno 1996 all' Allegato F, art. 2 comma 4 prevede espressamente che "*su segnalazione dell' Ufficio di Servizio Sociale, l' Amministrazione Comunale può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono*";
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 giugno 1996 all' Allegato F, art. 1 titolato "Oggetto ed utenza" quarto comma prevede che "*possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma*";
- la Circolare n. 8 del 27 giugno 1996 dell' Assessorato agli EE.LL. evidenzia come lo strumento della convenzione si rileva essenziale per la gestione dei servizi tra Comuni ed Enti locali e che per quanto attiene ai servizi residenziali non si può non tenere nella dovuta considerazione la libera opzione operata dall' utenza;

- la finalità che la presente convenzione intende conseguire è la piena affermazione del valore della centralità della dignità umana, qui intesa nella sua forma più ampia e completa, di ciascuno degli ospiti della struttura in narrativa, declinata analiticamente negli articoli qui di seguito enunciati
- la presente Convenzione è complessivamente ispirata al citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 giugno 1996 titolato *“Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986 n. 22”*, Allegato F;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D'accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2) Il dr Francesco Lumiera, nella sua qualità, affida al legale rappresentante _____ che, nella qualità, accetta, l'espletamento del servizio “Casa di Riposo per Anziani ed Inabili”.

Art. 3) Oggetto ed utenza

Il Comune di Ragusa si avvale delle prestazioni erogate dall' “Ente contraente”, per la gestione della Casa di riposo sita a _____ in via _____ in favore ordinariamente (si rimanda all' uopo a quanto esposto in premessa) di persone anziane, residenti a Ragusa o con domicilio di soccorso nel comune.

Art. 4) Modalità di ammissione in struttura

L'ammissione di un nuovo ospite avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

Il Comune potrà chiedere, per tramite del suo Servizio Sociale, entro il limite di cui al successivo art. 6 e nel

rispetto della capacità ricettiva, motivandola, l'accoglienza immediata di ospiti, anziani o adulti, che si trovano in particolari condizioni di disagio o in situazioni tali da rendere pregiudizievole la tutela degli stessi, anche in forma temporanea o diurna; l' ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all' assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

Solo per situazioni di oggettiva ed urgente necessità il Servizio Sociale Comunale, potrà proporre l'ammissione temporanea di un ospite in deroga al limite di cui al citato art. 6.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica, il Comune dovrà avvalersi del parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'A.S.P.

Le ammissioni fatte in proprio dall' "Ente contraente" non possono superare la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale ed i limiti relativi alla percentuale di non autosufficienti di cui al successivo art. 6;

L' "Ente contraente" si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coniugi o congiunti.

L' "Ente contraente" accoglie l'ospite affidato dal Comune di Ragusa e, dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, redige per lui, avvalendosi del concorso di tutti gli operatori coinvolti ciascuno per la propria specifica competenza, coinvolgendo l' ospite se in grado di partecipare e i familiari dello stesso, il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI).

Il PAI degli utenti già ospiti della struttura alla data di stipula della presente convenzione dovrà essere aggiornato, con le stesse modalità, entro sei mesi dalla stipula della stessa, fatte salve le urgenze.

Il PAI viene sottoposto a verifica periodica ed eventualmente a modifica, in ragione del mutare dei bisogni dell'ospite. Tutte le attività e gli interventi in esso previsti hanno come finalità quella di aiutare l'ospite a vivere la vita nel pieno delle proprie potenzialità, con un programma basato sul rafforzamento delle capacità, attraverso azioni di stimolo, sostegno e accompagnamento e sulla tutela dei suoi legami familiari e della sua rete relazionale. Ogni partecipante al gruppo di lavoro che redige il PAI, è responsabile della sua attuazione

ciascuno per la propria specifica competenza.

Art. 5) Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire per sua scelta, su proposta del Servizio Sociale del Comune, anche dietro proposta motivata dell' "Ente contraente", per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l' ospitalità, previa informazione del tutore e/o amministratore di sostegno, ove esista.

In caso di dimissioni volontarie l' "Ente contraente", ha l' obbligo di comunicarle entro tre giorni al Dirigente del Settore VIII del Comune di Ragusa, corredando la comunicazione con una relazione sulle condizioni psico-fisiche e sociali dell' ospite, allo scopo di consentire al Servizio Sociale Comunale di attivare eventuali forme alternative di intervento e/o di sostegno.

In caso di ricovero a tempo determinato, a tutela del soggetto ricoverato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte del Comune di Ragusa, non consente la dimissione dell' assistito con conseguente diritto dell' Ente contraente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. L' Ente contraente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l' assistenza ai soggetti ospiti inseriti in struttura dal Comune di Ragusa a nulla rilevando la conclusione dell' esercizio finanziario ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 6 - Limite alla capacità ricettiva

Benché destinata prevalentemente all' accoglienza di persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in considerazione della carenza di strutture alternative, l' "Ente contraente" può accogliere persone non autosufficienti nel limite massimo del 20 % (venti per cento) della capacità ricettiva della struttura. A tale prescrizione può derogare, su specifica autorizzazione del Dirigente del Settore VIII o di un suo delegato, solo nei confronti di ospiti che raggiungano la non autosufficienza in costanza di ricovero all' interno della struttura, fatto salvo quanto previsto dal superiore art. 4. Al verificarsi di tale evento pertanto la direzione dell' "Ente contraente" deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente del Settore, corredandola di una relazione sociale che descriva anche le condizioni psico-fisiche dell' ospite e riferisca sull' assenza di soluzioni

alternative al ricovero.

Il Dirigente del Settore o un suo delegato può emettere il provvedimento autorizzativo.

Art. 7 - Condizioni di non autosufficienza

Al fine di determinare il rispetto del limite alla capacità ricettiva di cui al precedente art. 6, sono considerati non autosufficienti quegli ospiti risultanti tali secondo l'indicatore individuato dall' ASP Distretto Sanitario di Ragusa e cioè :

- a) i soggetti ultrasessantacinquenni invalidi ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 509/88 con diritto all'indennità di accompagnamento;

Art. 8 - Interventi del Servizio Sociale Comunale

Il Comune di Ragusa promuove attraverso il proprio Servizio Sociale incontri con l'Ente contraente, con i soggetti ospiti e i loro familiari, allo scopo di individuare l' emergere di nuovi bisogni.

Il Servizio Sociale del Comune all' uopo può effettuare colloqui individuali con gli ospiti della casa di riposo e/o i loro familiari, allo scopo di raccogliere o rilevare difficoltà personali o collettive inerenti a situazioni familiari o a problemi organizzativo-gestionali e valutare la qualità del servizio ricevuto, così come percepita dai fruitori, nonché il rispetto sostanziale della presente convenzione.

L'esito di tale intervento potrà condurre il Servizio Sociale e/o gli stessi ospiti a formulare, ai gestori delle strutture, proposte di ulteriore miglioramento dei servizi offerti.

Con le stesse finalità il Servizio Sociale può proporre, anche su richiesta dell'Ente contraente stesso o di soggetti ospiti/loro familiari/loro amministratori di sostegno, all'interno delle case di riposo, anche percorsi di mediazione familiare intergenerazionale e/o gruppi tra pari rivolti agli ospiti, che possono coinvolgere, oltre agli stessi ospiti, a seconda dei casi, sia i loro familiari (e/o altre figure di riferimento) che gli operatori della struttura.

La mediazione familiare intergenerazionale è uno strumento di tutela dei legami familiari, utile anche a supportare le interazioni extra-familiari quali, ad esempio, quelle con gli operatori della casa di riposo.

La proposta dei gruppi tra pari si configura come una serie di incontri con la finalità di consentire la libera espressione del disagio dei soggetti partecipanti, che da destinatari di un intervento ne divengono i protagonisti, attraverso la costruzione di relazioni all'interno del gruppo.

Art. 9 - Requisiti strutturali e sicurezza

Le case di riposo devono obbligatoriamente uniformarsi alle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, prevenzione incendi, igiene e sanità ed igiene secondo la normativa vigente in materia tutto incluso e niente escluso.

Le case di riposo devono obbligatoriamente uniformarsi, relativamente al possesso dei requisiti strutturali, a quanto previsto in materia dal Decreto del Presidente della Regione del 29 giugno 1988 al punto 13.

Le case di riposo devono obbligatoriamente uniformarsi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. sulla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) e ss. mm. ii. e di tutto quanto previsto in materia dalla normativa vigente, tutto incluso e niente escluso.

Per la definizione dei requisiti strutturali la presente convenzione rimanda integralmente alle disposizioni di legge, tutto incluso e niente escluso.

Art. 10 - Modalità di intervento

L' "Ente contraente", nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità ed autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno delle strutture, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale secondo la normativa vigente in materia, tutto incluso e niente escluso;
- a garantire agli ospiti l' uso di camera o unità alloggio, con non più di 4 letti, dotata di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda, ed energia elettrica anche per uso personale;
- garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica giornaliera redatta da un dietologo, vistata dal servizio competente dell'ASP ed esposta nei locali della cucina e nella sala da pranzo;
- garantire in ogni momento ed in ogni circostanza il pieno rispetto delle esigenze fondamentali di ogni ospite,
- stipulare apposite polizze assicurative a favore dei soggetti ospiti con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i Rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – Infortuni, per garantire idonea copertura agli ospiti, agli operatori, e a terzi per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse;
- assicurare il controllo sanitario degli ospiti;

- assicurare, nei casi di effettiva necessità, l'accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie, enti previdenziali ed altro;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto.
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- predisporre e tenere aggiornate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (T.U. sulla Privacy), le cartelle personali degli ospiti, contenenti i dati personali, sociali, le diagnosi sulle condizioni psicofisiche e l'indicazione delle terapie praticate
- far redigere dal proprio RSPP, un Piano rischi secondo la normativa vigente in materia tutto incluso e niente escluso;
- istituire ed aggiornare il registro delle presenze giornaliere degli ospiti; detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.
- comunicare, entro le ventiquattrre ore successive al loro arrivo, le generalità delle persone ospitate all'autorità di pubblica sicurezza ed al Dirigente del Settore VIII del Comune di Ragusa;
- adottare, e consegnare ad ogni ospite e/o ai loro familiari o altre figure di riferimento (amministratore di sostegno, tutore) la carta dei servizi (redatta ai sensi dell'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328), assicurati all'interno della struttura, riportante anche le tariffe praticate e le prestazioni ricomprese;
- presentare annualmente al Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune una relazione programmatica sulle attività che la struttura intende offrire agli ospiti nel corso dell'anno, con riferimento alle iniziative ricreative, riabilitative, sanitarie, ecc. e annualmente una relazione consuntiva;
- favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza vigente, tutto incluso e niente escluso;

- a riferire semestralmente e tutte le volte che sarà richiesto al Servizio Sociale Professionale del Comune di Ragusa sullo stato dei soggetti ospiti e anche all' Autorità sanitaria locale per gli interventi a favore dei soggetti ospiti non autosufficienti;

A nessun titolo l' Ente contraente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per mantenimento all' interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 11 - Personale

Per assolvere alle sue funzioni l' "Ente contraente" deve assicurare la presenza di personale in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica contrattuale ed adibito di fatto alle corrispondenti mansioni, in misura non inferiore a quanto di seguito indicato:

un **direttore-coordinatore**, responsabile del coordinamento organizzativo, gestionale ed amministrativo della casa di riposo, che agisce in base agli obiettivi e agli indirizzi gestionali definiti nella carta dei servizi ed è responsabile della loro realizzazione, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

un **segretario amministrativo-economista**, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; personale **addetto all'assistenza tutelare** nel rapporto di 1 per 15 per due turni contrattuali.

L' Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di una unità nelle ore notturne; nel caso di struttura dislocata in più piani, nelle ore notturne una unità per piano (all' interno del turno contrattuale);

un **cuoco** ed un **aiuto cuoco** sino a quaranta ospiti, più un **ausiliario** se la struttura accoglie fino ad ottanta ospiti, oltre gli ottanta ospiti un altro **ausiliario**;

Un **addetto alla lavanderia-stireria-guardaroba**: 1 per 50 ospiti;

Un ausiliario **addetto ai servizi generali**: 1 per 20 utenti; l'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di una unità nelle ore notturne; nel caso di struttura dislocata in più piani, nelle ore notturne una unità per piano (all' interno del turno contrattuale);

un **assistente sociale** (anche in convenzione), regolarmente iscritto al competente Albo professionale, che

sia presente nella struttura il tempo necessario per poter utilmente attuare tutti gli interventi necessari alla tutela del soggetto istituzionalizzato; in particolare, a titolo esemplificativo, dovrà:

1. mantenersi in colloquio con gli ospiti per individuarne i bisogni;
2. garantire il sostegno psico-sociale;
3. tenere i contatti con i familiari degli ospiti, favorendone l'incontro, e/o con le altre figure di riferimento (amministratore di sostegno, tutore);
4. organizzare l'assistenza agli ospiti anche in caso di ricovero ospedaliero;
5. organizzare il disbrigo pratiche;
6. raccogliere l'anamnesi sociale e tenere aggiornata la documentazione personale, comprendente il PAI;
7. favorire l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi ospiti all'interno della struttura;
8. mantenere un'efficace collaborazione con le altre figure professionali interne alla struttura e con il Servizio Sociale Comunale, anche al fine di segnalare la presenza di problemi e/o situazioni particolari;
9. mantenersi in raccordo con i servizi sanitari specialistici dell'ASP;

un **animatore socio-culturale** (anche in convenzione) che sia presente nella struttura il tempo necessario per poter utilmente attuare tutti gli interventi necessari alla tutela dell'anziano; tra i suoi compiti figurano a titolo esemplificativo:

1. la programmazione e la gestione di attività socio-culturali, ricreative, di socializzazione e di intrattenimento, nel confronto e collaborazione con le figure socio-sanitarie operanti nella struttura;
2. favorire la partecipazione degli ospiti alla programmazione delle attività, stimolandone il protagonismo;
3. adoperarsi per ottenere il coinvolgimento degli ospiti nelle attività e consentirne la libera espressione e la relazionalità;
4. curare il mantenimento o il recupero di interessi, allo scopo di limitare il più possibile l'inattività conseguente all'istituzionalizzazione, specie se prolungata;
5. promuovere attività legate ad eventi o circostanze particolari, individuali o comunitarie;
6. valorizzare le risorse, anche informali, del territorio e consentire la partecipazione degli ospiti ad iniziative ricreative, culturali ed artistiche esterne alla struttura;

un **medico** anche in convenzione, regolarmente iscritto al competente Albo professionale, che assicuri il

controllo sanitario degli ospiti, anche in collaborazione con le altre figure sanitarie, in relazione al Piano di Assistenza Individualizzato di cui al precedente art. 4. Dovrà organizzare un'assistenza medica che offra interventi continui, uniformi e coordinati per assicurare cure di qualità, adeguate ai bisogni di ogni ospite, nel rispetto della libertà, dignità ed integrità della persona umana. In particolare, a titolo esemplificativo, il medico dovrà:

1. assicurare l'attività ambulatoriale in struttura;
2. provvedere alla tenuta e all'aggiornamento, per la parte sanitaria, della cartella di ciascun ospite;
3. coordinare il personale infermieristico e quello addetto alla riabilitazione;
4. assicurare i rapporti con i medici di base dei singoli ospiti;
5. assicurare il rapporto con i presidi ospedalieri;
6. organizzare le misure di medicina preventiva a favore degli ospiti;
7. vigilare sul regime alimentare generale quale determinante principale dello stato di salute, prestando particolare attenzione alle diete specifiche degli ospiti;

un **infermiere professionale** (anche in convenzione) con reperibilità nell'arco delle ventiquattr'ore, regolarmente iscritto al competente Albo professionale, che, in particolare, a titolo esemplificativo, :

1. effettui la preparazione e somministrazione delle terapie farmacologiche prescritte e la vigilanza sulla loro corretta assunzione;
2. garantisca la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
3. agisca in collaborazione con gli altri operatori sanitari e socio-assistenziali della struttura;
4. mantenga rapporti con i medici di base dei singoli ospiti al fine di garantire l'aderenza terapeutica alle loro condizioni psico-fisiche e comunicare la comparsa di eventuale altra sintomatologia;
5. svolga tutte le altre mansioni di cui al D.P.R. 14/03/1974, n. 225 - titolo I - ed al successivo D.M. 14/09/1994, n. 739 e ss. mm. ii;

un **terapista della riabilitazione**, anche in convenzione, che nel rispetto del proprio profilo professionale ed in collaborazione con il personale sanitario, sia presente nella struttura il tempo necessario per poter utilmente attuare tutti gli interventi necessari per consentire agli ospiti il mantenimento/recupero dello stato funzionale ed in particolare, a titolo esemplificativo:

1. rieducazione individuale in palestra;
2. deambulazione assistita;
3. ginnastica di gruppo;

un addetto alla manutenzione ordinaria-operaio.

un **portinaio-custode-centralinista**, allo scopo di monitorare gli ingressi in struttura e gli allontanamenti da essa, sia da parte degli ospiti che dei visitatori.

Le case di riposo possono ampliare la dotazione organica minima con altro personale, anche con qualifiche diverse da quelle sopra indicate, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti in relazione alle specifiche attività anche integrative.

Nelle convenzioni con assistente sociale, infermiere professionale, medico, fisioterapista ed animatore socio-culturale devono essere espressamente indicati il compenso orario pattuito per le prestazioni rese e le modalità di pagamento. Tale personale può essere assunto con contratto di lavoro subordinato.

NB: A tale personale va sostanzialmente ed obbligatoriamente aggiunto quello necessario (RSPP, Medico competente e altre figure previste dalla normativa vigente in materia, tutto incluso e niente escluso) per efficacemente svolgere gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza (T.U. sulla sicurezza, D.Lgs n. 81/2008 e ss. mm. ii.), tutto incluso e niente escluso e alla normativa sulla privacy (Responsabile dei trattamenti dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 titolato "Codice in materia di protezione dei dati personali") tutto incluso e niente escluso.

NB: in presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

NB: l'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

Art. 12: Prescrizioni

Tutto il personale addetto alla manipolazione e somministrazione degli alimenti deve essere in possesso dell'attestato di formazione del personale alimentarista.

Tutto il personale addetto ai servizi tutelari dovrà essere assunto con una qualifica idonea al servizio prestato e dovrà essere in possesso di un titolo di studio idoneo al servizio prestato:

L'Ente contraente si impegna a far partecipare i propri operatori ad eventuali corsi di formazione a favore

degli stessi organizzati dal Comune preferibilmente in sinergia con l' Asp territorialmente competente.

L' Ente contraente si impegna a fornire ai propri operatori i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata informazione, formazione ed addestramento in materia di sicurezza in base alla normativa vigente in materia, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa vigente in materia, (T.U. sulla sicurezza D.Lgs n. 81/2008 e ss. mm. ii.), tutto incluso e niente escluso (redazione ed aggiornamento Documento di valutazione dei rischi, nuclei di emergenza e di Pronto soccorso, cassetta /valigetta di Pronto Soccorso, etc.):

L' Ente contraente si impegna a tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti che a richiesta deve essere esibito ai dipendenti a ciò preposti del Settore VIII del Comune di Ragusa.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S..

Art. 13 - Trattamento economico

Al personale impiegato dall' "Ente contraente" con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N.L. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali e per tale adempimento l'Ente contraente deve fornire, su richiesta del Comune di Ragusa, idonea documentazione.

Art. 14 - Volontariato

L' "Ente contraente" può avvalersi della presenza di volontari e/o giovani che prestino servizio civile volontario a supporto dell'attività assistenziale, rispondendo dell'opera da essi prestata, con funzione integrativa e mai sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti e deve essere

completamente gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari dovranno essere conformi a quanto disposto dalla L. R. 22/86.

Art. 15 - Vigilanza e controllo

Per assicurare alle persone ospiti condizioni di vita adeguate alle esigenze personali, la Regione Siciliana e/o il Comune di Ragusa effettuano controlli sul mantenimento dei requisiti e sul rispetto delle modalità di intervento.

Art. 16 - Revisione annuale dell'albo regionale

La revisione annuale dell'albo regionale viene effettuata dalla Regione Siciliana anche tramite il Comune.

Nel corso dell'anno, pertanto, l'UTC e il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa, ciascuno per le proprie specifiche competenze, effettuano uno o più controlli senza obbligo di preavviso presso la casa di riposo per verificare il mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché il rispetto della presente convenzione.

Qualora nel corso di un'ispezione dovesse essere riscontrata la carenza di uno o più requisiti, l'Ufficio che l'ha rilevata invierà all' "Ente contraente", una nota con la quale concederà un termine congruo, non inferiore a quindici giorni, per colmare la carenza e darne comunicazione.

Al termine dell'ispezione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, l'Ufficio Tecnico ed il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa inviano agli Uffici regionali competenti le attestazioni di cui agli allegati Modello A e B alla Circolare Regionale Ass.to EE. LL. 14/01/2000, n. 1 sia nel caso di esito positivo che negativo.

Art. 17 – Utenti a carico del Comune

Per gli ospiti che fruiscono del contributo, totale o parziale, ad integrazione della retta di ricovero, il Comune di Ragusa corrisponderà all' "Ente contraente" dietro presentazione di regolare nota contabile (corredata da copia conforme al registro di presenza degli ospiti relativo al periodo di riferimento) per il periodo di concessione o fino al giorno delle dimissioni volontarie o del decesso, l'importo giornaliero così come determinato dal vigente Regolamento Comunale per l' ammissione ai servizi residenziali di anziani, inabili ed adulti.

Art. 18 – Determinazione della retta.

La retta giornaliera di ricovero è fissata, per l'anno 2018, in € 44,12 giusta Determinazione Dirigenziale n. 2466 del 21.12.2017; tale retta sarà aggiornata automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal 31 dicembre 2018;

La retta giornaliera dell'accoglienza diurna viene calcolata nella misura del sessanta per cento di quella prevista per il ricovero a tempo pieno, se la permanenza in casa di riposo comprende le ore antimeridiane, pomeridiane e due pasti al giorno. Viene stabilita in misura diversa, da caso a caso, a seconda della permanenza più o meno prolungata nella struttura.

Qualora, per gravi esigenze di salute o personali adeguatamente motivate, il beneficiario si assenti dalla struttura, la Quota utente e la Quota Comune vengono ridotte di un terzo, per un periodo massimo di dieci giorni, dall' undicesimo giorno la Quota Utente e la Quota Comune vengono ridotte di due terzi.

Nel caso di assenze diversamente motivate, l'ammissione ai Servizi Residenziali viene sospesa e per i giorni di assenza non viene corrisposta la Quota Comune. Il Servizio può essere ripristinato previo parere del Servizio Sociale Professionale, al rientro del soggetto ospite in struttura.

Oltre alla quota di retta pagata dall'ospite ed a quella pagata dal Comune, l'"Ente contraente" non potrà chiedere all'utente altre somme, a nessun titolo.

Art. 19) – Eventuale integrazione retta

In relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli ospiti che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, possono essere concesse, ai sensi dell' art. 17 della legge regionale n. 87 del 6.5.1981, integrazioni agli importi fissati dal precedente articolo della presente convenzione, proporzionalmente al

grado di invalidità e fino ad un massimo del 100%, previa attestazione dell' ASP.

Gravando l'onere economico di tale integrazione sul Fondo sanitario nazionale (Decreto presidenziale 4 giugno 1996), resta inteso che, secondo la vigente normativa finanziaria degli enti locali (D.lgs. 118/2011), la concreta attuazione di tale possibilità presuppone che l'ASP con apposito atto amministrativo impegni la spesa per tale integrazione.

Art. 20) Rimborsi - Le contabilità dovranno essere inoltrate al Comune, che si conforma alle disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni ed alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall' art. 1, comma 629, lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità) e ss.mm.ii., con cadenza mensile e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, della quota di retta giornaliera di competenza e del corrispettivo maturato. Le contabilità così presentate verranno riscontrate dal Comune di Ragusa; alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti riconosciuti regolari.

Art. 21 - Obblighi della struttura

La direzione della casa di riposo dovrà riferire annualmente al Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune sullo stato dei soggetti ospiti che fruiscono del contributo ad integrazione della retta di ricovero, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno, anche ai fini di un'eventuale dimissione.

Inoltre, ha l'obbligo di comunicare entro tre giorni, allo stesso settore, i seguenti accadimenti che li riguardino:

- 1) decesso;
- 2) ricovero ospedaliero e rientro in struttura (l' Ente contraente dovrà garantire la conservazione del posto letto all' interno della struttura durante la degenza ospedaliera e dovrà garantire i rapporti con l' ammalato durante il ricovero);
- 3) assenze volontarie e rientri o fruizione parziale dei servizi offerti;
- 4) riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.

All' "Ente contraente", in presenza di ospiti senza riferimenti familiari significativi, è chiesto di collaborare con gli stessi ospiti che fruiscono del beneficio per la presentazione allorquando richiesta della documentazione aggiornata relativa alla situazione reddituale dei loro obbligati e, se titolari di pensioni erogate da casse di categoria o integrative, anche quella relativa alla propria situazione reddituale.

Art. 22) Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari – I pagamenti saranno corrisposti all' "Ente contraente" nei modi e nei termini indicati nella Convenzione e secondo le norme ed i regolamenti vigenti per la Regione Siciliana.

Il _____, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art.2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010, è il seguente:

L' "Ente contraente" si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il Codice Unico di Progetto (CUP n. _____). Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

Art. 23) Tutela della privacy

L' Ente Contraente, nell'ambito della gestione del servizio, è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ii., tutto incluso e niente escluso.

Il Comune di Ragusa è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Casa di riposo. L' Ente contraente, in quanto affidatario del servizio, è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine è

tenuto ad indicare il nominativo in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del trattamento dei dati.

Il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall' Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precise ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- L' Ente contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l' incolumità o la sicurezza degli ospiti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tal fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell' affidamento del servizio, a consegnare i dati al Comune di Ragusa entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservare copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale rappresentante dell' ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l' affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia

venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Art. 24 – Comunicazioni tra le parti

I contraenti convengono che ogni comunicazione avverrà tramite Posta Elettronica Certificata. Le comunicazioni in entrata al Comune saranno effettuate all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it; le comunicazioni in uscita dal Comune saranno spedite dall'indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Art. 25) Recesso dalla convenzione

Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'ente contraente, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti. In tali casi il Comune di Ragusa procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo PEC. Il contraente potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Art.26) Validità della convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per il Comune di Ragusa:

- alla produzione da parte dell' Ente contraente di tutta la documentazione e di tutte le dichiarazioni richieste propedeuticamente da questo Comune;
- all' insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell' art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tutto incluso e niente escluso;
- all' approvazione dell' apposita presa d'atto della firma della presente convenzione.

Art. 27) Spese contrattuali e obbligo di cauzione

Si stabilisce che la convenzione è stipulata con la forma di scrittura privata tra le parti e senza obbligo da parte dell' Ente contraente di prestare depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune. L'Ente contraente in quanto Onlus, non è obbligato al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. L.vo 460/97.

Art. 28) Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre e decorre dal _____ fino al

_____.

Art. 28) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione comunque attinenti al servizio di cui alla presente convenzione.

Art. 29) Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.

Art. 30) Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Il Dirigente del settore VIII _____

Il Legale rappresentante della Casa di riposo _____

